



**Lavoro.** Il disegno di legge approvato mercoledì prevede l'estensione delle sospensioni anche alle attività non edili

# La sicurezza va oltre il cantiere

## Per revocare lo stop servono pagamento delle sanzioni e regolarizzazione

**Luigi Caiazza**

La sospensione non riguarda solo l'edilizia. Il Ddl sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato mercoledì prevede, tra le misure non delegate, l'estensione dei provvedimenti di sospensione dei lavori. L'articolo 5 della legge amplia infatti il contenuto dell'articolo 36-bis, commi 1 e 2, del Dl 223/06 (legge 248/06), prevedendo la sospensione dei lavori anche per le violazioni «gravi e reiterate» della normativa sulla sicurezza, applicandola a tutti i settori.

Attualmente la sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili è regolamentata dall'articolo 36-bis: viene disposta dall'ispettore del lavoro qualora si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero

nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui al Dlgs 66/03.

Ora, in base all'articolo 5, il provvedimento di sospensione sarà adottato dall'ispettore non

soltanto nel settore edile ma in tutte le attività imprenditoriali qualora venga riscontrato l'impiego di personale irregolare secondo le ipotesi già previste dall'articolo 36-bis. A tali ipotesi è aggiunta quella di «gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro», senza però che siano precisati i criteri o i parametri oggettivi per verificare la sussistenza di tali ipotesi.

Anche in questo caso, l'adozione della sospensione è comunicata alle amministrazioni competenti, per l'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della sospensione e comunque non superiore a 2 anni.

Il provvedimento di revoca della sospensione potrà avvenire: in caso di lavoro sommerso, con la regolarizzazione dei lavoratori

non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria; in caso di violazione dei tempi di lavoro e dei riposi, col ripristino del-

le regolari condizioni di lavoro (e il pagamento delle sanzioni); in entrambi i casi, col pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle già previste dalle singole violazioni previste dalle varie leggi speciali.

Secondo la formulazione del comma 2, lettera c), tale sanzione amministrativa aggiuntiva dovrebbe riferirsi non solo alle sanzioni amministrative, ma anche a quelle penali e civili. L'"aggiuntiva" viene espressamente estesa anche per la sospensione dei lavori adottata ai sensi dell'articolo 36-bis (cantieri edili). È ovvio, anche se non precisato dall'articolo 5, che in caso di sospensione dei lavori a causa delle violazioni in materia di sicurezza, è condizione per la revoca del provvedimento l'eliminazione di tali irregolarità.

Lo stesso articolo 5 prevede che i poteri e gli obblighi di sospensione previsti per gli ispettori, seppur limitatamente all'accertamento di violazioni in materia di sicurezza, sono estesi anche al personale ispettivo delle Asl, «nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili». Per cui esso, per legge, potrà non essere praticabile in modo uniforme, in tutto il territorio

nazionale, con i risvolti di incostituzionalità che è facile intuire.

In ogni caso, per il provvedimento di sospensione dei lavori come per quello di revoca, il personale dell'Asl dovrà effettuare, rispettivamente, le informative e attuare le condizioni previste per gli ispettori del lavoro.

In materia di sicurezza tutte le violazioni, a parte quelle di natura formale, concretizzano, invece, illecito penale di natura contravvenzionale e sono punite con l'arresto o l'ammenda, di entità variabile, a seconda della gravità.

In base alle disposizioni vigenti gli ispettori, di fronte a «gravi e reiterate» violazioni della normativa in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, già hanno facoltà di sospendere l'attività lavorativa, ricorrendo alla disposizione di cui all'articolo 321 Codice di procedura penale.

Da tener conto, però, che se si conferma la natura amministrativa del provvedimento di sospensione anche in materia di sicurezza, anch'esso potrebbe essere oggetto di ricorso amministrativo, come per le altre ipotesi, confliggendo, in tal caso, con quanto stabilito dalla procedura sanzionatoria in materia di sicurezza del lavoro, disciplinata dal Dlgs 758/94.

### POTERI «ALLARGATI»

Oltre agli ispettori del lavoro, anche il personale delle Asl sarà tenuto ad accertare le violazioni in materia di prevenzione





---

## **Nella delega**

---

Le misure contenute nella delega al Governo, da adottare entro 9 mesi dalla entrata in vigore della legge sulla sicurezza

- **Estensione delle norme a tutti i lavoratori subordinati e non, con applicazione alle diverse tipologie di rischio in relazione agli specifici settori**
  - **Semplificazione degli adempimenti formali, specie per le Pmi**
  - **Riordino in materia di macchine, impianti, attrezzature per il lavoro**
  - **Riformulazione delle sanzioni**
  - **Revisione dei requisiti e funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale**
  - **Potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici**
  - **Realizzazione di un coordinamento nazionale delle attività e delle politiche sulla sicurezza sul lavoro**
  - **Istituzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**
  - **Promozione della cultura della sicurezza**
  - **Coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza**
  - **Revisione della normativa sugli appalti per migliorare la responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore**
  - **Introduzione dell'interpello**
-